

STATUTO
ASSOCIAZIONE VIA ALTA
VALLEMAGGIA



Art. 1 Costituzione, nome e sede giuridica

Sotto la denominazione “Associazione Via Alta Vallemaggia” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 ss CCS, regolata dal presente statuto.

L’ Associazione Via Alta Vallemaggia ha sede giuridica nel Comune di Lavizzara - Prato Sornico.

Art. 2 Scopo

Scopo generale dell’ Associazione Via Alta Vallemaggia è la completazione, la valorizzazione, la promozione e la manutenzione della tratta aperta tra Cardada e Fusio, che percorre lo spartiacque tra la Vallemaggia e la Valle Verzasca. Essa si fa’ promotrice degli interventi necessari su questa via.

L’ Associazione Via Alta Vallemaggia procede alla ricerca di persone o enti interessati al finanziamento della sua attività.

Per raggiungere i proprio scopi, l’ Associazione Via Alta Vallemaggia opera in sinergia con altri enti e associazioni che ne condividono gli scopi sociali.

Art. 3 Beni e patrimoni

Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito da una somma di fr. 9'026,30, che verranno depositati su un conto intestato all’Associazione stessa, con firma collettiva di almeno due membri del Comitato.

L’Associazione opera senza scopo di lucro. Eventuali utili non vengono versati ai soci ma vanno utilizzati per uno scopo stabilito dal Comitato.

Art. 4 Finanziamento

Per il conseguimento dei proprio scopi, l’ Associazione Via Alta Vallemaggia fa capo alle tasse sociali, alle donazioni e a finanziamenti vari.

Art. 5 Responsabilità

L’associazione è tenuta a rispondere verso terzi solamente nei limiti del proprio capitale sociale.

Art. 6 Membri

Possono essere membri dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche, nonché enti di diritto pubblico o privato.

I soci devono corrispondere le rispettive quote annuali, sono invitati a partecipare alle assemblee e a collaborare con il Comitato direttivo per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato;
- i revisori.

Art. 8 Assemblea

L'assemblea è l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutti i soci.

L'assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Comitato entro la fine del mese di maggio mediante avviso scritto o elettronico recapitato con almeno 10 giorni di anticipo sulla data prevista e deve recare l'ordine delle trattande. L'assemblea ordinaria è diretta dal presidente dell'Associazione.

Assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il Comitato lo ritenesse necessario o se richiesto da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee possono deliberare soltanto sugli oggetti figuranti all'ordine del giorno, e qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi, salvo decisioni diverse. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è necessaria in caso di modifica degli statuti o per lo scioglimento dell'Associazione.

All'assemblea spettano le seguenti attribuzioni:

- nomina o revoca dei membri del comitato, come pure dei revisori;
- approvazione della gestione annuale, sentito il parere dei revisori;
- determinazione della quota sociale;
- modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione;
- esame degli oggetti non espressamente riservati ad altri organi.

Art. 9 Comitato

Il comitato è l'organo che cura gli interessi dell'Associazione. Esso è composto da 5 membri tra i quali un presidente, un segretario e un cassiere. I membri di comitato restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il comitato rappresenta l'Associazione verso i terzi. La firma collettiva del presidente e di un membro del Comitato vincolano l'Associazione.

Al comitato spettano i seguenti compiti e competenze:

- nomina o revoca del presidente e del vicepresidente
- nomina di un segretario e di un cassiere;
- distribuzione dei compiti tra i suoi membri;
- gestione dei beni e dei proventi dell'Associazione;
- esecuzione delle risoluzioni votate dall'assemblea dei soci;
- allestimento dei rapporti sull'attività annuale e sulla gestione finanziaria;
- designazione, nel proprio seno o fuori, di persone o commissioni atte allo svolgimento di mansioni particolari;
- esame delle domande di accettazione di nuovi soci e delle proposte di esclusione.

Art. 10 Revisori

I revisori, in numero di due, più un supplente, sono nominati per un periodo di due anni, rinnovabile.

Essi esaminano i conti e la gestione dell'Associazione e riferiscono all'assemblea.

Art. 11 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dai due terzi dei soci presenti in un'assemblea appositamente convocata.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà rimesso a un ente o un'associazione della Valle con scopi affini.

Art. 12 Approvazione

Questo statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 26 agosto 2008 tenutasi nella sala del palazzo comunale a Giumaglio.

Il Presidente: Foresti Efrem

Il Segretario: Cheda Fabio

